VERBALE DI ACCORDO

Oggi 23 febbraio 2006 presso la sede dell'ASCOM di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 sono comparsi:
Civis S.p.A., rappresentata dal sig. Giovanni Dell'Andrea in qualità di Direttore della predetta Società assistito dall'avv. Francesco Dalla Pietra

e

- Umberto Marin della **FILCAMS-CGIL**
- Mirko Maule della **FISASCAT-CISL**
- Grazia Chisin e Aniello Farina della **UILTUCS-UIL**
- Le R.S.A. Barbiero Antero, Erminio De Gregorio, Giovanni Militello e Franco Antonio, Marco Fiore

visto l'art. 4 legge 300/70 ed in ottemperanza alle vigenti prescrizioni emanate dalla locale Questura in data 23/12/2000, nonché per una maggiore sicurezza delle Guardie Particolari Giurate dipendenti della succitata Società

si conviene tre le parti quanto segue:

1. nei furgoni e nelle autovetture in cui l'istituto di vigilanza CIVIS S.p.A. riterrà necessario, anche in virtù delle succitate prescrizioni questurili, sarà installato – previa comunicazione - un sistema per la radiolocalizzazione e la registrazione grafica delle percorrenze stradali di tali mezzi. Detta apparecchiatura sarà utilizzata ai soli fini di aumentare la sicurezza dell'equipaggio, del servizio, per la protezione dei valori dei clienti, per una migliore gestione organizzativa ed ottimizzazione degli interventi sul territorio nonché ai fini di eventuali indagini svolte dalle Forze dell'Ordine e di giustizia;
2. all'interno ed all'esterno della Sede dell'istituto CIVIS S.p.A. sito in Vicenza Strada Padana Verso Padova, 20, ai fini della sicurezza dei lavoratori che vi operano e del patrimonio aziendale e sempre anche finalizzato ad eventuali indagini di giustizia in caso di fatti criminosi, saranno installate delle telecamere con videoregistrazione digitale. Le parti convengono che, qualora un lavoratore venga incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione o sanzione disciplinare. E' pertanto escluso l'utilizzo a fini di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori nel pieno rispetto dell'art. 4 L. 300 del 1970.
3. Ferma restando la possibilità, mediante accordo di entrambe le parti, di disdire la presente intesa, la validità del presente accordo è subordinata all'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di tutto quanto con esso disciplinato. Le parti convengono di riunirsi periodicamente per la verifica della corretta applicazione delle procedure qui regolate.
4. il presente accordo, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 Legge 300/70, riguarda gli impianti di cui ai punti 1 e 2 ed ogni successivo adeguamento tecnologico.

C.I.V.I.S. S.p.A.

Rappresentanze Sindacali

FISASCAT - CISL
Protocollo
N 992
2 MAR. 2006
R